



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER
 LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 DELLAVALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIGG. QUESTORI

LORO SEDI

E, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
 CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
 GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

Oggetto: Individuazione dell'autorità competente al giuramento delle guardie particolari giurate.

~~~~~

*Seguito:*

*f.nm.557/PAS/2731/10089.D (1) del 29.02.2008; 557/PAS/15403.10089.D(1)REG del 15.12.2008;  
 557/PAS/U/003229/10089.DGG(1) del 7.3.2018.*

Si fa seguito alla circolare del 7 marzo 2018 con la quale sono state fornite indicazioni applicative in relazione alla corretta individuazione dell'autorità competente all'approvazione della nomina a guardia particolare giurata ed al rilascio della licenza di porto d'armi in favore del personale giurato degli istituti di vigilanza privata, alla luce del parere n.1490 rassegnato dal Consiglio di Stato nella seduta del 6 dicembre 2017.

In tale contesto, il Supremo Organo ha ritenuto che la competenza del prefetto al rilascio sia del porto d'armi sia del decreto di nomina venga individuata con riferimento all'autorità prefettizia nella cui provincia l'interessato alla nomina risiede, se cittadino italiano, ovvero ha il domicilio fiscale, se cittadino comunitario.

Al fine di evitare l'eventuale insorgenza di perplessità applicative circa l'autorità innanzi alla quale l'interessato dovrà prestare giuramento - a mente di quanto previsto dall'art.250, commi 3 e 4, del R.D. n.635 del 1940 - si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

In via preliminare si rammenta che il procedimento amministrativo di nomina a guardia particolare giurata si caratterizza - ai sensi dell'art. 249 del R.D. n.635 del 1940 - come procedimento ad istanza di parte di competenza del Prefetto che, ove l'iter istruttorio si concluda positivamente, rilascia all'interessato il decreto di approvazione ai sensi dell'art. 250, comma 1, del citato R.D..

Ottenuta l'approvazione, la guardia particolare giurata è ammessa all'esercizio della funzione solo dopo la prestazione del giuramento, secondo due distinte formule riservate, rispettivamente, alle guardie particolari giurate addette ai servizi di cui all'art. 256-bis, comma 2, ed a quelle che esercitano pubbliche funzioni attribuite dalla legge (art. 250 cit., commi 3 e 4).

Sono escluse dall'obbligo del giuramento le guardie particolari giurate dipendenti da istituti di vigilanza operanti in altri Stati dell'Unione Europea autorizzati a svolgere sul territorio italiano servizi transfrontalieri o occasionali (art. 250 cit., comma 5).

Tale fase procedimentale, nei casi in cui è prevista, costituisce, quindi, condizione integrativa dell'efficacia del decreto prefettizio di approvazione.

Come diffusamente illustrato con precedenti circolari n. 557/PAS/2731/1089.D(1) del 29 febbraio 2008 e n. 557/PAS/14503.10089.D(1)REG del 15 dicembre 2008, la formulazione attuale della disposizione in argomento è stata introdotta a seguito della riforma del titolo IV del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., recata dal d.P.R. 4 agosto 2008, n.153, nell'ambito di un più articolato adeguamento della legislazione nazionale in materia di sicurezza privata alle determinazioni assunte dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza n.465/05 del 13 dicembre 2007.

Nello specifico, l'art. 250, comma 6, del R.D. n.635/1940 prevede che *"il giuramento, quando è prescritto, è prestato innanzi al prefetto o ad un funzionario da questi delegato"*.

Ciò premesso, si evidenzia che il menzionato atto di indirizzo del 7 marzo 2018 non ha modificato le indicazioni formulate, a suo tempo, in merito all'applicazione del ripetuto art. 250, comma 6.

In particolare deve considerarsi attuale la linea ermeneutica postulata già nella circolare del 2008, secondo cui il dettato della norma non esclude la possibilità che il giuramento possa essere prestato anche innanzi ad un'autorità prefettizia - o da un funzionario dalla stessa delegato - diversa da quella che ha emanato il decreto di approvazione.

In questa falsariga, le guardie particolari giurate potranno, pertanto, effettuare il giuramento anche presso la Prefettura della provincia in cui intendano svolgere la propria attività lavorativa.

Si conferma, inoltre, l'opportunità, già rappresentata con la sopra richiamata circolare del 2 dicembre 2008, che il giuramento venga prestato contestualmente alla consegna del titolo autorizzatorio.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione, si segnala che l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta  
Gambacurta